

GL 0DUWHG u JLXJQR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
16	Il Sole 24 Ore	16/06/2020	<i>TAV: CINQUE CANTIERI IN FRANCIA, ITALIA A ZERO (F.Greco)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
31	Il Sole 24 Ore	16/06/2020	<i>SECONDE CASE E SPESE: TUTTI I DUBBI DEL SUPERBONUS (L.De Stefani)</i>	4
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
27	Corriere della Sera	16/06/2020	<i>NUOVO PORTALE DELL'ANAC, IL SITO SARA' PIU' ACCESSIBILE E NASCE ANCHE UN LOGO</i>	6
<b>Rubrica Imprese</b>				
16	Il Sole 24 Ore	16/06/2020	<i>LE IMPRESE: "UN COMMISSARIO PER FARE IL PONTE SULLO STRETTO"</i>	7
25	Il Sole 24 Ore	16/06/2020	<i>NUOVE REGOLE PER VELOCIZZARE L'EROGAZIONE DEI CREDITI ALLE PMI (F.D'andrea/M.Onza)</i>	8
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Italia Oggi	16/06/2020	<i>AIUTI ANCHE ALLE IMPRESE IN CRISI PRIMA DEL CORONAVIRUS (L.Chiarello)</i>	9
35	Italia Oggi	16/06/2020	<i>FONDO PERDUTO AI PROFESSIONISTI</i>	10
<b>Rubrica Estero</b>				
7	Italia Oggi	16/06/2020	<i>MERKEL FA IL TIFO PER BIDEN CONTRO TRUMP PER COMPLETARE IL NORTH STREAM 2 E RISTABILIRE BUON (T.Oldani)</i>	11
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
1+8	Italia Oggi	16/06/2020	<i>L'EDILIZIA E' FERMA, LE AUTORIZZAZIONI NON VENGONO RILASCIATE (C.Valentini)</i>	12

# Tav: cinque cantieri in Francia, Italia a zero

## GRANDI OPERE

**Virano, direttore di Telt: contratto di programma per sbloccare 2,5 miliardi**

**Filomena Greco**

TORINO

Cinque cantieri aperti in Francia, ancora nessuno in Italia. «È ora che ripartano anche i cantieri italiani» dice il direttore di Telt Mario Virano. Il dibattito politico riporta in primo piano il tema delle infrastrutture ferroviarie e delle grandi opere, ma la Torino-Lione vedrà la ripresa dei lavori al di qua della frontiera non prima dell'anno prossimo.

### I cantieri in Italia

Il progetto esecutivo per realizzare le nicchie nel tunnel della Maddalena, a Chiomonte, è stato consegnato nei giorni scorsi ed è uno dei prossimi lavori da effettuare nell'area del cantiere, accanto allo svincolo autostradale dell'A32 e al nuovo autoporto a San Didero, in capo a Sita. Ora serve l'approvazione da parte del ministero. «Si tratta di passaggi nelle procedure che richiedono dai 45 ai 60 giorni, ma l'esperienza ci dice che possono essere necessari fino a sedici mesi, tempi che rappresentano un problema alla luce degli impegni presi con Bruxelles». Risale ad aprile la nuova versione del Grant Agreement che garantisce risorse europee per l'opera, pari a 814 milioni, a fronte di un allungamento della scadenza al 2022 per il finanziamento dei lavori in corso. «Il documento – sottolinea Mario Virano – fissa scadenze molto rigide, moni-

torate dall'Ue. Entro la fine dell'anno deve arrivare l'approvazione del progetto esecutivo, abbiamo ancora sette mesi davanti, per poi avviare il cantiere vero e proprio all'inizio dell'anno prossimo». Si tratta di lavori per un valore complessivo di 150 milioni, compresi gli interventi che dovrà effettuare Sita e che richiedono anch'essi l'approvazione definitiva del Mit entro l'anno. «Si tratta di opere cantierabili a breve, che potrebbero partire tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2021, il cui valore sale a 200 milioni se si considerano direzione lavori e servizi collegati» specifica Virano.

### I maxi appalti per il tunnel

Restano in primo piano i due maxi appalti da 2,3 e un miliardo per realizzare i lavori di scavo per il tunnel di base tra Italia e Francia. Sono state consegnate a Telt l'8 giugno scorso le offerte per il primo lotto sul lato francese. Ed entro fine mese arriveranno le proposte economiche anche per gli altri due lotti. La stessa procedura per assegnare i lavori che saranno realizzati lato Italia è sin dall'origine traslata di circa sei mesi. In questo caso le offerte economiche sono attese tra gennaio e febbraio del 2021. «Prevediamo – anticipa Virano – di aggiudicare i lavori per la fine dell'anno mentre per i lavori in Italia l'assegnazione è prevista per la primavera del 2021, con l'inizio dei lavori nella seconda metà dell'anno prossimo».

### Il contratto di programma

Uno dei passaggi governativi più importanti è la firma del Contratto di programma tra ministero delle Infrastrutture, Telt e Ferrovie dello Stato per l'utilizzo delle risorse, per

2,5 miliardi, già stanziati dal Governo negli anni scorsi per finanziare i lavori. L'approvazione risale al 2018, la firma non è ancora stata formalizzata. «I funzionari del Mit – chiarisce Virano – nelle more dell'approvazione hanno sempre svolto un lavoro encomiabile per rispettare le scadenze dei finanziamenti, però l'Europa ci chiede entro settembre di sottoscrivere il testo».

### Tav come il Ponte di Genova

Per garantire tempi certi ai cantieri della Tav servirebbe adottare il modello «Ponte di Genova». «L'opera è stata realizzata senza deroghe alle norme da parte del commissario – sottolinea Mario Virano – grazie alla capacità di tenere alta l'attenzione sulla infrastruttura e organizzare le normali procedure “in parallelo” anziché “in serie”, portando avanti i dossier contemporaneamente presso i diversi ministeri». Dunque il tema secondo Virano non è quello, generico, della burocrazia quanto piuttosto la necessità di organizzare le procedure in maniera più efficiente. «Sarebbe utile – suggerisce ancora – un tavolo interministeriale per la regia periodica sullo stato di avanzamento degli adempimenti per l'Alta Velocità». Organizzazione e tempi di approvazione dei progetti sono i due aspetti centrali. Le microvarianti di cantiere, ad esempio, spesso portano via mesi prima di ottenere un ok, previsto per legge in 45 giorni. «Non serve allora impegnarsi a cambiare la norma e portare il termine a 30 giorni, serve piuttosto adeguare i tempi anche allungandoli ma garantendo il silenzio assenso nel caso non si esprima una formale approvazione nei termini garantiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Seconde case e spese: tutti i dubbi del superbonus

IMMOBILIARE

La versione in vigore  
dell'incentivo del 110%  
lascia domande da chiarire

Necessario esaminare  
l'effetto dell'attivazione  
di interventi trainanti

Pagina a cura di  
**Luca De Stefani**

In attesa di conoscere le modifiche, che verranno apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, al superbonus del 110% per l'efficientamento energetico, le misure antisismiche «speciali», i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, cerchiamo di analizzare quali sono i dubbi che dovranno essere chiariti, in base al testo oggi in vigore (si veda anche la tabella in pagina).

Relativamente ai condomini, come soggetti beneficiari, si fa riferimento sicuramente alle spese relative alle parti comuni condominiali, le quali vanno ripartite tra i beneficiari finali, cioè i condomini. Non vi sono requisiti particolari per i condomini. Non rileva neanche la tipologia di unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale.

Se una spesa trainante viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, questa dovrebbe trainare il superbonus del 110% anche per le altre spese non trainanti sulla singola unità immobiliare da parte dei condomini (si veda in tal senso Il Sole 24 Ore del 1° Giugno e Nt Plus del 29 maggio). Sul tema si auspica un chiarimento da parte delle Entrate, in discontinuità con quanto affermato per il bonus mobili nella circolare 29/E/2013, paragrafo 3.2, secondo la quale l'intervento «sulle parti comuni condominiali» non consente ai singoli condomini di «acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare».

L'altra categoria di beneficiari è costituita dalle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, sal-

vo quanto previsto al comma 10» dell'articolo 119 del Dl 34/2020.

Se le unità immobiliari fanno parte di edifici con più unità, le persone fisiche possono beneficiare della detrazione anche sulle parti comuni (anche se non condominiali, ma di un unico proprietario e senza la presenza di un condominio). Inoltre, anche in questo caso (come per i condomini), le suddette «unità immobiliari» (diverse dagli edifici unifamiliari) possono essere di qualunque tipologia, come ad esempio gli appartamenti che sono abitazione secondaria. Da un'attenta lettura, dovrebbero essere agevolati anche gli uffici o negozi (singolarmente accatastati o facenti parte di condomini), ma devono essere sempre posseduti da «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Per una persona fisica che ha un appartamento in un condominio, il quale non effettua lavori «trainanti», l'unica possibilità di beneficiare del superbonus del 110%, però, rimane solo l'isolamento termico della singola unità immobiliare, che deve interessare almeno il 25% della superficie «dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono» (Faq Mise del 1 agosto 2016, n. 2.13) e deve portare all'aumento di almeno due classi energetiche dell'edificio o al raggiungimento di quella più alta (condizioni difficili da ottenere isolando solo un'unità).

Secondo l'articolo 119, comma 10 del Dl 34/2020, il superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificato dell'articolo 14 del Dl 63/2013, comprensivo dei tre nuovi interventi trainanti, non

può essere usufruito «dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale» (concetto diverso da quello di «prima casa»); questa limitazione, comunque, non vale per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici o sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Invece, si applica indirettamente anche per la detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica, in quanto per beneficiarne è necessario usufruire «congiuntamente ad almeno uno» dei superbonus sui tre nuovi interventi dell'ecobonus, ma questi non sono ammessi sugli «edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale», pertanto, non è ammesso neanche l'incentivo al 110% sulle colonnine. Per il 110% sull'efficientamento e sulle colonnine, quindi, sono esclusi i lavori eseguiti da persone fisiche su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie.

Invece, queste persone fisiche su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie, nelle zone sismiche 1, 2, 3, possono beneficiare del superbonus del 110% sulle misure antisismiche «speciali», anche se non effettuano uno dei tre interventi trainanti. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato l'intervento antisismico beneficiando del 110% sull'edificio unifamiliare (non abitazione principale), può usufruire del superbonus del 110% anche per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.

I professionisti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione del 110%, tranne nei casi in cui siano condomini e solo per le parti comuni.

**La mappa del nuovo incentivo**

**I casi nei quali spetta e non spetta il nuovo sconto fiscale al 110%**  
 L'applicazione concreta del meccanismo pone ai contribuenti una lunga serie di alternative

	<p>Condomini per lavori su parti comuni (si anche veda la nota 2)</p> <p>Detrazione ripartita tra i condòmini detentori delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale (abitazioni, anche secondarie, uffici, negozi)</p>	<p>«Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni»</p> <p>Su unità immobiliari diverse dagli edifici unifamiliari di qualunque tipologia, come gli appartamenti (abitazione principale o secondaria), gli uffici o i negozi</p>	<p>Su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale</p>	<p>Su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale</p>	<p>Imprenditori, professionisti e società</p> <p>Su singole unità o su edifici unifamiliari</p>
<p><b>Interventi «trainanti» 1: "isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo", a patto che i "materiali isolanti utilizzati" siano rispettosi dei "criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017"</b></p>	<p>Sì, spetta il super bonus del 110%.</p>	<p>Sì (3), anche se effettuato sulle eventuali parti comuni degli edifici (anche se non condominiali, ma di un unico proprietario, quindi, anche senza la presenza di un «condominio»).</p>	<p>Sì, spetta il super bonus del 110% per questi interventi su "edifici unifamiliari", adibiti ad "abitazione principale".</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110% per questi interventi su "edifici unifamiliari", non adibiti ad "abitazione principale".</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110%.</p>
<p><b>Interventi «trainanti» 2: "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti" solo "sugli edifici unifamiliari":</b>              - con "impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" ovvero;              - "con impianti di microgenerazione"</p>	<p>Non applicabile, perché questo intervento è agevolato solo se viene effettuato sugli «edifici unifamiliari».</p>	<p>Non applicabile, perché questo intervento è agevolato solo se viene effettuato sugli «edifici unifamiliari».</p>	<p>Sì, spetta il super bonus del 110% per questi interventi su "edifici unifamiliari", adibiti ad "abitazione principale".</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110% per questi interventi su "edifici unifamiliari", non adibiti ad "abitazione principale".</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110%.</p>
<p><b>Interventi «trainanti» 3: gli stessi interventi del punto precedente, ma "sulle parti comuni degli edifici", a patto che i nuovi impianti siano "centralizzati" e con la possibilità di installare (sempre in sostituzione) anche impianti "a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013"</b></p>	<p>Sì, spetta il super bonus del 110%.</p>	<p>Sì, se effettuate dalla persona fisica, anche "sulle parti comuni degli edifici" (anche se non condominiali, ma di un unico proprietario, quindi, anche senza la presenza di un «condominio»).</p>	<p>Non applicabile, perché questo intervento è agevolato solo se viene effettuato "sulle parti comuni degli edifici" e non sugli «edifici unifamiliari».</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110% per questi interventi su "edifici unifamiliari", non adibiti ad "abitazione principale".</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110%.</p>
<p><b>Altri interventi dell'ecobonus dell'articolo 14 del decreto legge 63/2013, a patto che il soggetto benefici del super bonus del 110% per almeno uno dei tre interventi «trainanti».</b></p>	<p>Sì. Una volta che il «condominio» ha effettuato un intervento «trainante», può beneficiare del super bonus del 110% per queste spese non «trainanti» sulle parti comuni condominiali (forse anche sulle singole unità immobiliari, si veda la nota 1).</p>	<p>Sì. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato un intervento «trainante», può beneficiare del super bonus del 110% per queste spese non «trainanti» (4).</p>	<p>Sì. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato un intervento «trainante» al 110% sull'edificio unifamiliare (abitazione principale), può beneficiare del super bonus del 110% per queste spese non «trainanti».</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110% per questi interventi su "edifici unifamiliari", non adibiti ad "abitazione principale".</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110%.</p>
<p><b>Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, a patto che il soggetto benefici del super bonus del 110% per almeno uno dei tre interventi «trainanti».</b></p>					
<p><b>Misure antisismiche «speciali» dell'articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche se il soggetto non beneficia del super bonus del 110% per uno dei tre interventi «trainanti». Sono intervento «trainanti» per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.</b></p>	<p>Sì. Le misure antisismiche «speciali», sulle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive» nelle zone sismiche 1, 2, 3, possono beneficiare del super bonus del 110% anche se non viene effettuato uno dei tre interventi «trainanti», ma solo se si rispettano i requisiti soggettivi del comma 9 (condomini, «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», ecc.). Ciò è possibile, anche su "edifici unifamiliari" non adibiti ad "abitazione principale".</p>				<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110%.</p>
<p><b>Pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, a patto che il soggetto benefici del super bonus del 110% per almeno uno dei seguenti interventi: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 «trainanti») o quelli per il sisma-bonus.</b></p>	<p>Sì. Una volta che il «condominio» ha effettuato un intervento «trainante» o antisismico «speciale» al 110%, può beneficiare del super bonus del 110% per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo sulle parti comuni condominiali (forse anche sulle singole unità immobiliari, si veda la nota 1).</p>	<p>Sì. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato un intervento «trainante» o antisismico «speciale» al 110%, può beneficiare del super bonus del 110% per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo (4).</p>	<p>Sì. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato un intervento «trainante» o antisismico «speciale» al 110% sull'edificio unifamiliare (abitazione principale), può beneficiare del super bonus del 110% per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.</p>	<p>Sì. Una volta che la «persona fisica» ha effettuato un intervento antisismico «speciale» al 110% sull'edificio unifamiliare (non abitazione principale), può beneficiare del super bonus del 110% per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.</p>	<p>Non è possibile beneficiare del super bonus del 110%.</p>

(1) Dovrà essere chiarito se una spesa «trainante» effettuata sulle parti comuni condominiali consente ai condòmini (anche non persone fisiche) di beneficiare del superbonus del 110% per le altre spese non «trainanti» sulle singole unità immobiliari (abitazioni, anche secondarie, negozi, uffici, ecc.), in discontinuità con quanto affermato per il bonus mobili dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2. Diversamente, risulterebbe difficile beneficiare del superbonus del 110% sulle singole unità immobiliari da parte dei condòmini, in quanto l'unica possibilità di intervento «trainante», peraltro solo per «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», rimarrebbe quella dell'isolamento termico della singola unità immobiliare, per le problematiche indicate nella nota 3.; (2) In questo ambito, dovrà essere chiarito se possa rientrare in questa categoria soggettiva dei condòmini anche l'unico proprietario di "più unità immobiliari funzionalmente autonome", che costituiscono un unico edificio, con parti comuni (senza condominio, in quanto unico proprietario), in coerenza con le risposte 22 maggio 2020, nn. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293, che hanno concesso l'agevolazione sugli interventi su parti comuni non condominiali, anche per la detrazione sugli interventi finalizzati "congiuntamente alla riduzione del rischio sismico" e "alla riqualificazione energetica" (articolo 14, comma 2-quadro 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), anche se la relativa norma la limitava espressamente ai lavori «su parti comuni di edifici condominiali». Se ciò venisse confermato, sarebbero agevolati, come condòmini, anche i professionisti e le imprese che possiedono interi edifici con più unità immobiliari (fattispecie altrimenti non agevolata); (3) Ad esempio, per l'isolamento termico di un appartamento, un negozio o un ufficio, facenti parte di un edificio composto da 2 a 4 o 5 unità immobiliari, prestando attenzione ai difficili requisiti dell'isolamento del 25% della superficie "dell'involucro dell'intero edificio, costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono" (Faq MISE del 1° agosto 2016, n. 2.13) e dell'aumento di almeno 2 "classi energetiche dell'edificio" o del raggiungimento di quella "più alta". Rientra in questa categoria anche l'isolamento termico di un negozio o un capannone che compongono l'intero edificio, comunque, intestati a «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni»; (4) Dovrà essere chiarito se una spesa «trainante» effettuata sulle parti comuni dell'edificio consentirà alle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», di beneficiare del superbonus del 110% per le altre spese non «trainanti» sulla singola unità immobiliare o viceversa, in discontinuità con quanto affermato per il bonus mobili dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2.

**L'Autorità anticorruzione****Nuovo portale dell'Anac,  
il sito sarà più accessibile  
E nasce anche un logo**

**U**n nuovo sito istituzionale e un nuovo logo. L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, prosegue nel suo processo di digitalizzazione «in nome della semplificazione e della trasparenza». L'obiettivo è avvicinare l'Autorità alle amministrazioni, alle imprese e alla società civile, rendendo fruibili con immediatezza i servizi erogati e i canali di comunicazione disponibili. Il nuovo portale nasce dunque per assicurare una migliore consultazione ai visitatori del sito. Per facilitare il passaggio dal vecchio al



nuovo portale c'è un «minisito» (beta.anticorruzione.it) attivo fino a

luglio, quando il nuovo portale sarà pienamente operativo. Inoltre una newsletter periodica informerà gli utenti sulle iniziative Anac. In parallelo è stata elaborata la nuova «identità visiva» dell'Autorità. Un logo (foto sopra) che sintetizza nella grafica i valori di trasparenza e legalità. Giovedì primo evento streaming in occasione della sesta Giornata nazionale dedicata ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.



# Le imprese: «Un commissario per fare il Ponte sullo Stretto»

## INFRASTRUTTURE

**Confindustria Sicilia-Calabria: «Non c'è tempo per battaglie ideologiche»**

**Secondo la Regione Sicilia l'insularità pesa dai 4 ai 5 miliardi l'anno**

**Nino Amadore**  
PALERMO

Sono passati 65 anni dalla prima legge, è stato già speso quasi un miliardo (di euro) ma il Ponte sullo Stretto resta una chimera. Per i siciliani e i calabresi, ma non solo ovviamente. Per attraversare i 3,3 chilometri che separano Messina da Villa San Giovanni servono mediamente almeno tre ore tra attraversamento vero e proprio e tempi di attesa agli imbarcaderi. Parte da questi numeri il dossier preparato dalle associazioni territoriali siciliane e calabresi di Confindustria: da Sicindustria a Confindustria Catania, da Confindustria

Siracusa a Unindustria Calabria. Un report in cui vengono fatti i conti del doppio costo per un'opera che non esiste: i soldi spesi e il conto del mancato sviluppo per l'assenza di infrastrutture. Per rimanere alla Sicilia, secondo una stima della Regione la condizione di insularità costerebbe tra i 4 ai 5 miliardi di euro l'anno.

«Non si può parlare di futuro e non si può parlare di Italia senza ponte. Siamo nel 2020, usciamo da una pandemia: non c'è spazio e non c'è tempo per battaglie ideologiche» rilevano il vicepresidente nazionale di Confindustria con delega all'Economia del mare e al Mezzogiorno Natale Mazzuca, il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona. I quali tornano a chiedere che il Ponte si faccia e ora: «Sicilia e Calabria sono distanti 3 miglia. Un trasportatore può impiegare (dipende dal traffico) fino a 3 ore per varcare lo Stretto. Questo è inaccettabile, in un'epoca in cui il mondo viaggia con l'alta velocità - dicono i rappresentanti di Confindustria -

Scandaloso in un Paese in cui un progetto di rilancio e unità del Paese diventa terreno di scontri politici e merce di scambio nella beccera partita delle logiche spartitorie. Occorre programmare la ripresa dell'Italia e questa passa dall'alta velocità, Calabria e Sicilia comprese. Cioè dal Ponte sullo Stretto». Il report fissa i punti da cui partire: «Per porre rimedio alle tortuosità del passato - si legge - serve un programma che si articola in tre punti principali. Tempi certi con un piano di date e scadenze certe e indifferibili. Una tabella di marcia rigorosa agganciata a un sistema di responsabilità per gli impegni non mantenuti: chi sbaglia paga. Costi certi con un piano di spesa complessivo e comprensivo di finanziamenti pubblici e privati. Agilità con una gestione commissariale che garantisca flessibilità e celerità e rispetto dei termini durante tutte le fasi di progettazione e di realizzazione». Il modello cui si riferiscono gli industriali, sembra di capire, è quello utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova.

I vantaggi derivanti dalla costruzione del Ponte sullo Stretto, secon-

do l'analisi fatta da Confindustria, sono sotto gli occhi di tutti soprattutto in questa fase di crisi post-pandemia a fronte di un investimento 8,5 miliardi: la cifra è lievitata di 2,2 miliardi rispetto alle precedenti stime del progetto preliminare (6,3 miliardi) soprattutto per le varianti richieste dagli enti locali. In fase di costruzione, per esempio, è previsto un aumento dell'occupazione, sia direttamente nei cantieri che nell'indotto, che si stima complessivamente in 100.000 posti di lavoro all'anno nei sei anni ritenuti necessari per completare la costruzione dell'opera. Ma non c'è solo questo ovviamente. «Occorre scardinare il falso paradigma secondo cui costruire il ponte significa non realizzare e/o completare le altre infrastrutture necessarie - dicono i rappresentanti di Confindustria -. Il "Non si farà mai" è una formula senza visione. È il pretesto per chi non vuole progettare un modello di sviluppo del Meridione slegato da dipendenze politiche ed economiche. È un alibi per chi preferisce guardare al Sud con lo specchio retrovisore».

F. RIBAUDO/AGF/ANSA

# NUOVE REGOLE PER VELOCIZZARE L'EROGAZIONE DEI CREDITI ALLE PMI

In un Paese dove, dopo gli scandali che hanno travolto alcuni istituti di credito, possiamo vantare, oltre a grandi gruppi, anche un non trascurabile plotone di banche di minori dimensioni ma molto prossime al territorio, continuando a interrogarci, alla luce della lettura dei vari interventi governativi - soprattutto del Decreto Legge del 19 maggio 2020 - su quali siano gli attori che possano promuovere un'azione congiunta in grado di accelerare in maniera importante e definitiva l'erogazione del credito, non possiamo che pensare alle Banche, unitamente a enti con funzioni di garanzia, quali Sace e Mcc.

A nostro avviso, l'obiettivo da perseguire con immediatezza dopo il *lockdown*, stante l'urgenza imposta dagli accadimenti, è quello di permettere alle banche di accelerare e semplificare il processo di erogazione del credito alle micro, piccole e medie imprese che, invece, appare ancora estremamente laborioso e, quindi, rallentato.

Si deve cercare un sistema che consenta di velocizzare l'iter concessorio e, dal nostro punto di vista, questo è rinvenibile in un ancor più diffuso ampliamento della manleva di rischio, non soffermandosi solo sull'aspetto, di per sé parziale, degli impegni monetari.

La richiesta di una disposizione specifica che, per questi fatti e per un periodo di tempo ben definito, esenti la banca dalle eventuali responsabilità deve essere letta non già come una sorta di "liberi tutti", inaccettabile per definizione, ma come un invito a operare, unitariamente e positivamente, verso il raggiungimento del bene comune - e prioritario - di una rapida ripartenza.

La fiducia nella conoscenza personale dell'accreditato - quando non è sciatto clientelismo - deve recuperarsi ed estrinsecarsi in una valutazione dei numeri che può e deve essere empatica, considerando il contesto in cui ci si tro-

va; perché è a esso che, prima di tutto, si deve rispondere.

Gli istituti di credito, a loro volta, dovrebbero mantenere un elevato sistema di controllo interno, calibrandone l'intensità e istituendo delle *task force*, con funzioni di filtro, allargate ma composte da non più di 5/7 persone che, dotate di sensibilità e specializzazioni differenziate (e con la obbligatoria presenza di personale esperto in *compliance*), possano celermente selezionare le richieste di credito presentate, eliminare quelle palesemente senza requisiti o incomplete, e sottoporre agli organi decisori le loro ragionate (più che motivate) conclusioni, entro un tempo prestabilito (al massimo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutti i documenti).

In questo modo, le banche, qualora svolgano al meglio il loro compito e ben rispondano al loro ruolo di "operatori di sistema" e non di semplici "iniettori di liquidità", avrebbero sì un onere in più, ma assolverebbero a una funzione socio-economica di assoluto rilievo, evitando la concessione di crediti "a pioggia" e, anzi, selezionando i meritevoli da chi, certamente, tenterà di approfittare anche della crisi per continuare a inquinare il mercato, con mezzi e mezzucci di infimo livello: chi non ha merito, non deve accedere al credito.

Siamo sicuri che senza la spada di Damocle delle inchieste (soprattutto se giudiziarie, sempre sbandierabili, dalle anime belle, come "atti dovuti" in qualsiasi circostanza di tempo e luogo), gli istituti di credito potrebbero disporre di ampi margini operativi (concetto strutturalmente diverso da quello, fin troppo conosciuto, della insultante discrezionalità a favore di impresentabili e dannosi soggetti) nella concessione del credito e aiuterebbero il sistema economico a ripartire mediante quella immediata immissione di liquidità senza cui non ha senso parlare, in un deprimente, semplicistico e fuorviante, politichese, di fase 2 o 3 che dir si voglia.

Non si chiede certo uno stravolgimento del sistema, ma soltanto l'inserimento transitorio di poche disposizioni giustificate da una situazione eccezionale che merita iniziative eccezionali finalizzate, oltretutto, a contrastare il rischio, enorme, di un prepotente ritorno di pratiche usuraie, se non di vera e propria rivolta sociale, direttamente proporzionate all'impoverimento delle famiglie.

La crisi può paradossalmente avere, come si sa, un effetto positivo se permetterà, attraverso una responsabile economia di sistema, di sostenere le imprese sane e di eliminare, senza alcuna indulgenza, le malefiche imprese - e i malefici imprenditori - dal mercato.

Il sistema bancario è l'attore principale della rinascita e l'algoritmo, di cui oggi la banca si può e si deve avvalere è freddo e muto calcolatore solo per chi si rifugia dietro il suo verde o il suo rosso, mentre diventa utilissimo per chi ne sappia valorizzare l'uso quale strumento misuratore, propedeutico al recupero della fiducia in chi quei numeri (misurati dall'algoritmo) li attua nel contesto in cui opera: insomma, si deve valutare il richiedente il credito quale essere umano tra gli esseri umani e non solo numero tra i numeri.

Occorre che il regista - lo Stato - ne disegni la trama su misura e, per restare in tema cinematografico, inizi immediatamente le riprese, perché c'è pochissimo tempo e perché il sistema necessita di decisioni condivise e coraggiose per camminare speditamente verso il traguardo finale: la ripartenza del mercato che, per sopravvivere nel medio - lungo periodo, deve basarsi su un sano conflitto competitivo (concetto mai ripetuto abbastanza), senza dimenticare il controllo sociale cui, sommessamente, accennavamo in un nostro precedente intervento.

di **Federico Maurizio d'Andrea** e **Maurizio Onza**

## Gli autori.

Federico Maurizio d'Andrea è presidente del Cda di Amsa SpA e dell'Odv di BancoBpm; Maurizio Onza è professore ordinario di Diritto commerciale dell'Università degli Studi di Brescia.











